



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pasqua di Pilato

presidenza.consiglio@cert.comune.andria.bt.it

OGGETTO: Approvazione della Proposta di deliberazione “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”.

Premesso che:

- le slot machines elettroniche sono oramai diffuse nei bar, nelle tabaccherie, in molti circoli e centri scommesse;
- tali macchinette hanno sostituito molti degli altri giochi tradizionali molto meno costosi;
- esse inducono un numero sempre più consistente di persone a spendere quotidianamente quantità di denaro importanti;
- il problema più evidente è quello della compulsività che spinge diverse persone a non effettuare giocate sporadiche ma a stazionare diverse ore al giorno davanti a queste “macchinette mangiasoldi”;
- i dati epidemiologici di questa vera e propria malattia (molto simile alla dipendenza da alcol e droga) hanno già da tempo indotto i Servizi di alcune Aziende Sanitarie a formare delle “task force” specializzate presso i SERT, dove le vittime possono rivolgersi per avviare un percorso di recupero;
- la ludopatia, che è l’incapacità di resistere all’impulso del gioco d’azzardo, nonostante la consapevolezza che questo comporti gravi conseguenze, e che può essere annoverato tra i disturbi ossessivo-compulsivi e che quindi, soprattutto durante periodi di elevato stress o depressione, vede l’urgenza incontrollabile di dedicarsi a questo tipo di pratica, è in continuo aumento;
- inoltre, anche le difficoltà economiche attuali che stanno colpendo il nostro territorio, purtroppo, spingono un numero crescente di persone a cercare una via d’uscita tentando la fortuna con queste macchinette, peggiorando, invece, la loro situazione economica;
- tali macchinette molto spesso trasformano le difficoltà economiche in veri e propri drammi familiari, conducendo a rovesci finanziari, compromettendo i rapporti affettivi, trascurando il lavoro e/o lo studio, isolando il soggetto affetto da questa dipendenza patologica;
- questo tipo di attività “ludica”, quindi, produce, oltre a dipendenza, anche disvalori che vanno combattuti a tutti i livelli delle Istituzioni pubbliche.

Visti:

- il Ddl Gioco n. 1718 del 22 ottobre 2013 “Disposizioni a sostegno e tutela dei familiari delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico”;
- il Ddl Delega Fiscale n.1058 del 25 settembre 2013 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita”;
- il Ddl Gioco n. 1759 del 31 ottobre 2013 “Disposizioni per il contrasto del gioco d’azzardo patologico e per la tutela dei minori e dei soggetti deboli”;
- la Legge Regionale della Puglia 13 dicembre 2013 n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

Considerato che:

- la ludopatia è una patologia che le Istituzioni devono combattere, prevenire e curare come ogni altra forma di dipendenza patologica;
- l'obiettivo di un'amministrazione comunale è quello di ridurre i problemi e i disagi dei propri cittadini, e se e quando possibile, prevenirli, disincentivando ed evitando l'abuso di forme di gioco d'azzardo, che provoca ingenti danni sociali;
- contrastare questo fenomeno a livello comunale è possibile attraverso l'adozione di varie modalità operative.

Il Consiglio Comunale

Delibera

- di approvare l'allegata proposta di Regolamento Comunale "Regolamento sale da gioco e giochi leciti";
- di disporre una campagna annuale di sensibilizzazione e prevenzione, a cura dell'assessorato comunale competente, rivolta agli esercenti ed a tutti i cittadini;
- di pubblicare annualmente, sul sito istituzionale, una relazione redatta a cura dell'assessorato comunale competente, sullo stato di applicazione della L.R. n. 43/2013 e del presente regolamento.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

*Michele Coratella
Donatello Loconte
Doriana Faraone
Vincenzo Coratella
Pietro Di Pilato*

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - *Ambito di applicazione*
- Art. 2 - *Finalità e principi generali*
- Art. 3 - *Giochi vietati*
- Art. 4 - *Tabella dei giochi proibiti*

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art. 5 - *Definizione di sala pubblica da gioco*
- Art. 6 - *Localizzazioni e requisiti dei locali*
- Art. 7 - *Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco*
- Art. 8 - *Prescrizioni di esercizio e divieti*
- Art. 9 - *Durata ed efficacia dell'autorizzazione*
- Art. 10 - *Subingresso*
- Art. 11 - *Requisiti morali di accesso all'attività*
- Art. 12 - *Cessazione dell'attività*
- Art. 13 - *Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione*
- Art. 14 - *Caratteristiche dei giochi*
- Art. 15 - *Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti*
- Art. 16 - *Informazione al pubblico*
- Art. 17 - *Orari*

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

- Art. 18 - *New slot*
- Art. 19 - *Prescrizioni generali*
- Art. 20 - *Procedura per installazione giochi*
- Art. 21 - *Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi*
- Art. 22 - *Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato*
- Art. 23 - *Fiscalità*
- Art. 24 - *Sanzioni*
- Art. 25 - *Disposizioni finali*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si propone il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 13 dicembre 2013 n. 43, disciplinando le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e dalla seguente normativa di settore:

- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- Art. 38 commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 22 comma 6 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 38 comma 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S." registrato alla Corte dei Conti in data 5 agosto 2011, registro 008 economia e finanze foglio n. 114 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2011 n. 187).
- Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
- Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
- Decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10 comma 6 del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla L. n. 189/2012, in particolare art. 7;

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) News slot e VLT che possono essere installate in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22 comma 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al comma 3 dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

b) apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera a) e c): tali videogiochi sono denominati anche giochi per bambini, le cui caratteristiche di funzionamento sono ampiamente descritte all'interno del Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010.

- sotto la lettera a) rientrano i giochi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio il ragno che fa prendere il pelouche), attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- sotto la lettera c) rientrano i giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi.

c) Apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera c) bis del T.U.L.P.S.: questo articolo, introdotto con la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 n. 228), annovera quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (i cosiddetti ticket redemption).

d) Apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera c) ter del T.U.L.P.S.: sono quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tra questi possiamo segnalare il calciobalilla, flipper, biliardo, freccette, ecc.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Art. 2 - Finalità e principi generali

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la

viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione, valorizzando le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Andria, competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo le procedure previste sul portale www.impresainungiorno.gov.it (D.P.R. 160/2010).

Art. 3 - Giochi vietati

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle

piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

Art. 4 - Tabella dei giochi proibiti

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella prevista dall'art. 110 comma 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche, predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo ben visibile la tabella predisposta dal Questore, nella quale sono indicati il divieto di scommesse, autorizzati e i giochi d'azzardo vietati per motivi di pubblico interesse.

3. La copia della tabella di cui al comma 1 del presente articolo vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art. 5 - Definizione di sala pubblica da gioco

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT (Video Lottery Terminal), sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive.

Art. 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 del T.U.L.P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti e il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 (cinquecento) metri, attestata da un tecnico iscritto ad apposito albo professionale, misurati per la distanza pedonale più breve da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado;
- b) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- c) oratori;
- d) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- e) centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- f) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive ed inoltre, strutture ricettive per categorie protette;
- g) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.

2. Il luogo di cui alla lettera g) del comma precedente è espressamente individuato dal presente regolamento come luogo sensibile ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L. R. n. 43/2013.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 300 m da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sala giochi o installazione di apparecchi che non prevedano vincite in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al comma 1, si dovrà partire dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile più vicino individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- b) nei chioschi su suolo pubblico.

7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via e deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D. 06/05/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

- a) la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- e) la normativa urbanistica edilizia vigente.

Art. 7 - Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e della L. R. 43/2013.

2. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco, nonché l'installazione di apparecchi da gioco previsti all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., deve essere inviata al S.U.A.P. del Comune di Andria, conformante alle procedure telematiche previste dal portale www.impresainungiorno.gov.it.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg x mq);
- c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- d) copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;

- e) relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- f) relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando richiesta dalla vigente normativa in materia);
- g) nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio (NOE) degli apparecchi, ove previsto;
- h) certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati tecnici relativi a:
 - destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
 - superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
 - rispetto di quanto previsto dalla legge n. 13 del 9/1/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
 - conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008 n. 37;
 - rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;
 - fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli apparecchi.

Art. 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti

1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
4. I punti vendita individuati all'art. 3 comma 3 e comma 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 2011/30011/giochi/UD, dovranno rispettare i seguenti parametri numerico-qualitativi, separando l'attività primaria dalla secondaria, sia visivamente che fisicamente:
 - a. fino a n. 1 apparecchio da gioco con superfici non superiori a 25 mq;
 - a. fino a n. 2 apparecchi da gioco in esercizi con superficie non superiore a 50 mq;
 - b. oltre i 50 mq, n. 1 apparecchio da gioco ogni 25 mq della superficie sino ad un massimo di 2 apparecchi.
5. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi installati deve essere comunicata al S.U.A.P. comunale.
6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
7. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al S.U.A.P. comunale il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

8. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a. il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
 - b. la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
9. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al S.U.A.P. del Comune di Andria e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
10. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
11. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
12. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
13. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
16. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'Autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 9 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi descritti negli articoli precedenti, così come disciplinate dalla L. R. 43/2013, sono concesse per 5 anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla L. R. 43/2013.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dalla data di entrata in vigore della L. R. 43/2013 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (20/12/2013).

4. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a. la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b. il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c. il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 10 - Subingresso

1. In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del Regolamento per le sale giochi, deve essere presentata apposita domanda di subentro contenente le seguenti dichiarazioni:

- a. che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa/associazione sopra citata non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- b. che per il titolare/legale rappresentante/delegato non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., che impediscono il rilascio dell'autorizzazione;
- c. che gli immobili dove ha sede l'attività non hanno subito modifiche rispetto alla titolarità precedente.

2. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

Art. 11 - Requisiti morali di accesso all'attività

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia)".

2. Per le Società vale quanto previsto all'art. 85 del D. Lgs 159/2011.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Art. 13 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. decade d'ufficio in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 del T.U.L.P.S.;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al S.U.A.P., così come previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.
 - f) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - h) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - i) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto h). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:
 - a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
 - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
 - c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al successivo comma.
3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:
 - a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
- b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

Art. 14 - Caratteristiche dei giochi

1. I giochi devono essere leciti.

2. Per l'installazione dei videogiochi di cui al comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., le cui caratteristiche di funzionamento sono descritte all'interno del decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010, vale la medesima condizione prevista per i giochi ex 110 comma 6 del T.U.L.P.S. relativamente all'esposizione dei titoli autorizzatori: devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme e di messa in esercizio (NOE); inoltre devono avere esposto il codice identificativo dell'apparecchio da associare ai nullaosta. La mancanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f);

3. È vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 15 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

1. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al

fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;

d) il divieto per i minori di anni 18 di partecipare a qualsiasi tipo di gioco pubblico con vincita in denaro, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 (art. 24 comma 21 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011); indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le precedenti sanzioni amministrative sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione 11 autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito;

e) il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;

f) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi;

g) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, compatibilmente con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 227/2011 ed al relativo allegato B;

h) l'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

i) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

j) in deroga all'art. 51 comma 1 lett. b) della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio dell'aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

k) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

Art. 16 - Informazione al pubblico

1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione ed, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

- i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lett. d) dell'art. 3 della L. R. 43/2013.

2. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

3. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

4. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

5. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.

6. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm 210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti con caratteri chiaramente leggibili;

7. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

9. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

10. Ai sensi della Legge 8/11/2012 n. 189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

11. All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.

12. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

13. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono, altresì, vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

14. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Art. 17 - Orari

1. Al fine di tutelare gli interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica, nonché la tutela dei lavoratori, il Sindaco può, con apposita ordinanza, regolamentare l'orario di attività delle sale pubbliche da gioco e dei punti vendita di giochi in cui sono installati gli apparecchi da gioco.

2. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., prevede spegnimento degli apparecchi dalle ore 23:00 alle ore 09:00 ed è disciplinato con apposita ordinanza del Sindaco.

3. L'orario adottato dall'esercente dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'art. 54 comma 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

4. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni 7, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni 15, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi 3, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Art. 18 - New slot

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., denominati AWP ovvero NEWSLOT.

2. Tali apparecchi con vincita in denaro, per essere in regola con le norme di legge, devono avere delle caratteristiche specifiche elencate nel Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003:

- insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
- ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro;
- la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
- la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
- le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
- l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme, di messa in esercizio (NOE) e attestato di conformità in originale;
- la mancanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f) del T.U.L.P.S.

3. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto, nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

4. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 ai commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., in aree appositamente destinate e allestite alla somministrazione.

5. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

6. È facoltà del S.U.A.P. predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

7. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

8. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 19 - Prescrizioni generali

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

Art. 20 - Procedura per installazione giochi

1. L'installazione ed il trasferimento di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. in locali, sono soggette alla procedura telematica prevista dal portale www.impresainungiorno.gov.it, corredata dei documenti di seguito indicati:

- a) una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- b) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- c) copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
- d) relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- e) relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando richiesta dalla vigente normativa in materia);
- f) nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio (NOE) degli apparecchi, ove previsto;
- g) certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati tecnici relativi a:
 - destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
 - superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
 - rispetto di quanto previsto dalla legge n. 13 del 9/1/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
 - conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008, n. 37;
 - rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;

- fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli apparecchi.

2. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, occorre inviare una comunicazione al S.U.A.P., contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

3. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare al S.U.A.P. apposita domanda di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati e le dichiarazioni previste dall'art. 10.

Art. 21 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

1. L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S sono soggette alla procedura telematica prevista dal portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 22 - Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

1. I Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere) sono assoggettati ad autorizzazione ex art. 86 del T.U.L.P.S.

2. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 23 - Fiscalità

1. I punti vendita che scelgono di dismettere gli apparecchi da gioco presenti nei propri locali potranno usufruire, alternativamente:

- a) di una riduzione della TARI;
- b) di una riduzione (o azzeramento) Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) per dehors.

2. Per poter beneficiare di tale riduzione occorre che le slot machine risultino presenti ed attive alla data del 31/12/2015, a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse, ed il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto dall'Ufficio tributi da presentare a pena di nullità entro il 15 luglio di ogni anno.

3. Le attività commerciali che abbiano installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'art. 110 comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S., subiscono un incremento della TARI ed un aumento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.).

4. La percentuale di riduzione e aumento di cui al presente articolo è stabilita nel regolamento TARI.

Art. 24 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S., sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo testo unico.

2. Le violazioni delle disposizioni della L. R. n. 43/2013 sono punite come previsto dall'art. 7 della stessa legge.

3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.

4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

5. Sono soggette a sanzioni previste all'art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S.:

a) l'installazione di apparecchi non conformi ai commi 6 o 7 e alle disposizioni di legge ed amministrative attuative;

b) premi diversi da quelli ammessi;

c) l'installazione di apparecchi senza nulla osta;

d) omessa esposizione nulla osta;

e) la distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'art. 110 o, comunque, ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste.

6. Per le violazioni previste al comma precedente il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

7. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 del medesimo testo unico è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.